

REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio⁽¹⁾ in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell'allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d'introduzione della rabbia nella Comunità, in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio, non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(2) Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(3) Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall'Ufficio internazionale dell'epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4) Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

(5) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un'introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6) In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull'elenco della parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l'elenco provvisorio stabilito conformemente all'articolo 10.

(7) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

(8) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/650/CE del Consiglio (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI

PARTE A

- IE — Irlanda
- MT — Malta
- SE — Svezia
- UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

- a) DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer;
- b) ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;
- c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion;
- d) GI — Gibilterra;
- e) PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;
- f) Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

- AD — Andorra
- CH — Svizzera
- IS — Islanda
- LI — Liechtenstein
- MC — Monaco
- NO — Norvegia
- SM — San Marino
- VA — Stato della città del Vaticano

PARTE C

- AC — Isole dell'Ascensione
- AE — Emirati arabi uniti
- AG — Antigua e Barbuda
- AN — - Antille olandesi
- AU — Australia
- AW — Aruba
- BB — Barbados
- BH — Bahrein
- BM — Bermuda
- CA — Canada

CL — Cile
FJ — Figi
FK — Isole Falkland
HK — Hong Kong
HR — Croazia
JM — Giamaica
JP — Giappone
KN — Saint Kitts e Nevis
KY — Isole Cayman
MS — Montserrat
MU — Maurizio
NC — Nuova Caledonia
NZ — Nuova Zelanda
PF — Polinesia francese
PM — Saint Pierre e Miquelon
RU — Federazione russa
SG — Singapore
SH — Sant'Elena
US — Stati Uniti d'America
VC — Saint Vincent e Grenadine
VU — Vanuatu
WF — Wallis e Futuna
YT — Mayotte»
